



COMUNE DI
SAN FELICE DEL BENACO
PROVINCIA DI BRESCIA

CODICE ENTE 10421	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 28	

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta PUBBLICA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **20.30**, nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres. Ass	
ROSA PAOLO	Si	No
ROBUSTI SIMONA	Si	No
BACCOLO LORENZA	Si	No
ROSINA GIOVANNI	Si	No
MANOVALI MARZIA	Si	No
D'AIETTI FLAVIO	Si	No
BALZARETTI ROBERTO	Si	No
TRENTI RODOLFO	Si	No
LANCINI OSCAR ROMANO	Si	No
FLORIOLI AMBROGIO	Si	No
CRESCINI MORIS	Si	No
BORDIGNON BRUNO	Si	No
MARSILETTI GIANLUIGI	Si	No
Totale	13	0

E' presente l'Assessore esterno Bozzetti Gianlorenzo.

Partecipa il Segretario comunale Sig.ra **ROMANELLO DR.SSA LAURA** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale Sig. **ROSINA GIOVANNI** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 26.09.2012

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

RELAZIONA l'Assessore al Bilancio, Sig.ra Lorenza Baccolo che dà lettura del testo del Regolamento proposto e della bozza di deliberazione.

Al termine della lettura **il Consigliere Bruno Bordignon (Lista "Insieme nel nuovo")** pone alcune domande di carattere tecnico per conoscere quale fosse l'introito a bilancio dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e quanto sarà la quota parte dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza al Comune di San Felice.

L'Assessore Lorenza Baccolo ricorda che lo Stato causa uno sbilancio di circa 400.000 euro. La prima rata dell'IMU, versata dai contribuenti a giugno, ha fatto incassare 532.000 euro. L'ICI portava alle casse comunali un gettito di circa 1.200.000 euro.

Con le previsioni di introito definitivo dell'IMU ad aliquote base si prevede uno sbilancio, rispetto al Bilancio di previsione 2012, di circa 80.000 euro con la decurtazione dello Stato. L'Assessore spiega che i margini di manovra sulle aliquote IMU, viste le simulazioni di incasso, erano davvero minimi. Applicando l'aliquota base all'abitazione principale e all'uso gratuito si prevedeva uno sbilancio di circa 170.000 euro. L'obiettivo dell'attuale Amministrazione comunale è di garantire i servizi essenziali alla popolazione.

Il Consigliere Bordignon dichiara che le famiglie sono in difficoltà e che la spesa è in costante aumento, perciò Lui avrebbe applicato le aliquote base del 0,4 e del 0,76.

Il Consigliere Ambrogio Florioli ("Lista civica per San Felice-Cisano-Portese") dichiara di associarsi.

L'Assessore Lorenza Baccolo illustra i contenuti del Regolamento, soffermandosi in particolare sulle modalità di applicazione.

Interviene il Consigliere Gianluigi Marsiletti (Lista "Centro e Rinnovamento -S.Felice-Portese-Cisano") osservando che la formulazione dell'art. 2, punto 4, lettera b, non è chiara e suggerisce di rivederla con gli uffici. Inoltre ritiene che il trattamento della casa dei genitori data in uso ai figli sia pesante.

Osserva che per esprimere delle considerazioni sensate era opportuno che il Consiglio comunale disponesse dei dati storici, dei numeri circa le varie tipologie di case, delle simulazioni sulle aliquote. Non voterà contrario perché potrebbe apparire populista e pretestuoso, ma preannunzia una doverosa astensione perché i Consiglieri di minoranza non sono stati messi in grado di valutare i dati fondamentali per esprimere una valutazione sensata.

Il Consigliere Moris Crescini ("Lista civica per San Felice-Cisano-Portese") dichiara che, data la pressione fiscale, si sarebbe aspettato l'applicazione delle aliquote minime anche per le case date in uso ai figli.

L'Assessore Baccolo osserva che l'abbassamento dell'aliquota dallo 0,99 allo 0,82 ha già comportato un notevole risparmio per i contribuenti.

Il Sindaco dott. Paolo Rosa ritiene che lo Stato abbia penalizzato i Comuni, senza prendere in considerazione ciò che i Comuni devono erogare in termini di servizi alla cittadinanza. La

scelta di non applicare le aliquote minime è stata pertanto una scelta “obbligata” rispetto agli obblighi imposti agli Enti locali ed ai tagli dei trasferimenti regionali per i servizi sociali.

I Comuni sono stati lasciati soli di fronte a situazioni di disagio e difficoltà.

L'attuale applicazione ha seguito il criterio di applicare il minimo possibile compatibilmente con le esigenze di assicurare i servizi essenziali, quali i servizi sociali, il servizio pubblica istruzione, i servizi alla persona che devono essere mantenuti. Pertanto l'aliquota è stata applicata per la prima casa, per la casa data in uso ai figli che si avvicina all'aliquota base, la tassazione delle seconde case è stata comunque mantenuta in un “range” di ragionevolezza.

Il Sindaco ribadisce che i tagli effettuati dalla legislazione nazionale sono stati fatti in modo lineare, senza tener conto dei Comuni virtuosi, come quello di San Felice. Il Sindaco ricorda che sia le precedenti Amministrazioni comunali, che l'attuale Amministrazione, hanno sempre mantenuto i bilanci in ordine.

Il Sindaco auspica che per il prossimo esercizio finanziario intervengano modificazioni.

Il Sindaco, quanto all'osservazione del Consigliere Gianluigi Marsiletti sulla mancanza di dati, ricorda che i funzionari comunali sono a disposizione e che i Consiglieri possono liberamente accedere agli uffici.

Il Consigliere Marsiletti replica che i dati devono essere messi a disposizione nell'ambito della documentazione ad uso del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011, che al comma 1 prevede l'istituzione dell'Imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, e l'applicazione a regime dell'Imposta municipale propria dall'anno 2015;

CONSIDERATO che l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, compresa l'addizionale comunale all'IRPEF, dovute in relazione a redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

RILEVATO che per la disciplina normativa della nuova imposta occorre far riferimento al soprarichiamato art. 13 del D.L. 201/2011, agli art. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 “in quanto compatibili” ed al D.Lgs 504/92 “in quanto richiamato”;

VISTO il D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dei tributi di cui trattasi;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTA l'opportunità di deliberare un Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

RICHIAMATO l'art. 13 c. 12-bis del D.L. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2012 che prevede, tra l'altro, la possibilità per i Comuni di approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo entro il termine del 30/09/2012, sulla base dei dati aggiornati che sono stati forniti dal Dipartimento delle finanze;

PRESA visione a tale proposito della proposta di Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), come formulata dall'ufficio Tributi, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che, secondo quanto stabilito dal sopracitato art. 13 del decreto-legge n. 201/2011 i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali;
- modificare in aumento o in diminuzione, l'aliquota base per l'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali;
- ridurre l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1 per cento;
- ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- ridurre l'aliquote base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

RICORDATO che il Comune di San Felice del Benaco, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), aveva assimilato all'abitazione principale (sia per l'aliquota che per la detrazione e poi a decorrere dal 2008, per l'esenzione) quella concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado;

RILEVATO che il decreto-legge n. 201/2011 ha abrogato la possibilità di tale "assimilazione" all'abitazione principale ai fini IMU;

RITENUTO comunque che permanga in capo al Comune la potestà regolamentare di stabilire aliquote differenziate anche al di fuori delle casistiche esplicitamente indicate dal legislatore purché entro i limiti di legge e non in contrasto con i principi desumibili dalla normativa in vigore;

VALUTATI inoltre i motivi per i quali le abitazioni concesse dalle famiglie in uso gratuito a parenti (entro limiti ragionevoli) configurano una condizione socio-economica meritevole di tutela in rapporto ad altre fattispecie impositive:

- tali abitazioni rientrano in quella parte del "patrimonio familiare" non produttiva di alcun reddito e destinata all'esigenza primaria dell'abitazione dei propri congiunti;
- l'applicazione della stessa aliquota IMU in vigore per le abitazioni tenute a disposizione (cosiddette seconde case) o a cespiti produttivi di reddito apparirebbe difficilmente giustificabile e comporterebbe un pesante aggravio per le famiglie (che fino all'anno 2011 erano esenti) specialmente in questo momento di crisi;

SOTTOLINEATO che, in ogni caso l'agevolazione riconosciuta a tali fattispecie si può configurare unicamente come una diversificazione dell'aliquota entro i limiti previsti dalla

legge, senza alcuna detrazione in quanto non si tratta di assimilazione all'abitazione principale;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte di proporre l'approvazione delle seguenti aliquote:

- a) aliquota di base dell'imposta: **0,99%**;
- b) aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze: **0,45%**;
- c) aliquota per le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado: **0,82%**;
- d) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: **0,20%**;

DATO ATTO che per quanto attiene alle detrazioni si confermano quelle previste dalla legge;

EVIDENZIATO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai coniugi che a seguito di separazione o divorzio risultano assegnatari dell'ex alloggio coniugale nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata), nonché agli iscritti all'AIRE che abbiano la disponibilità di alloggio non locato nel Comune ed anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ATTESO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e assimilate e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché agli alloggi indicati al comma precedente, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta dello Stato.

ACQUISITO il parere di "regolarità tecnica" dell'atto reso dal competente Responsabile di Area ai sensi dell'art. 49 – comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI nove, contrari tre (Consiglieri Florioli, Crescini, Bordignon), astenuti uno (Consigliere Marsiletti), espressi in forma palese per alzata di mano da 12 Consiglieri votanti su 13 presenti;

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)
- 2) di approvare le aliquote dell'IMU sperimentale per l'anno 2012:
 - a) aliquota di base dell'imposta: **0,99%**
 - b) aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze: **0,45%**
 - c) aliquota per le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado: **0,82%**
 - d) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: **0,20%**.

- 3) di confermare le detrazioni previste dalla legge;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione è adottata quale espressione della potestà regolamentare comunale di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- 5) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

riscontrata l'urgenza di dar corso all'esecuzione immediata di quanto deliberato,

CON VOTI favorevoli dieci, astenuti tre (Consiglieri Bordignon, Florioli, Crescini) espressi da 10 Consiglieri votanti in forma palese per alzata di mano su tredici Consiglieri presenti,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile dell' AREA CONTABILE esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Il Responsabile dell' Area Contabile
COBELLI DR.SSA MONICA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ROSINA GIOVANNI

Il Sindaco
dott.F.to ROSA PAOLO

Il Segretario comunale
F.to ROMANELLO DR.SSA LAURA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Lì,

Il Segretario Comunale
ROMANELLO DR.SSA LAURA

copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì,

Il Segretario Comunale
ROMANELLO DOTT.SSA LAURA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno . . . all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Lì,

Il Segretario Comunale
ROMANELLO DR.SSA LAURA